



“L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

Serenella Pieroni

**TUTELA DELLA RISERVATEZZA E ANONIMIZZAZIONE DELLE SENTENZE: LE
DIVERSE SOLUZIONI DELLE CORTI**

SOMMARIO: 1. *Premessa*. - 2. *La tutela della riservatezza nei giudizi interni*. - 3. *L’anonimizzazione delle decisioni della Corte di giustizia UE...- 4. ...e della Corte EDU*. - 5. *Riflessioni conclusive*.

1.Premessa

La diffusione di tecnologie informatiche e mezzi di comunicazione telematici consente una sempre più rapida circolazione di dati e informazioni, rappresentando sempre più nuove e potenziali minacce per il diritto alla riservatezza dei soggetti cui le informazioni ineriscono, sì da richiedere garanzie sempre più stringenti.

La tutela della riservatezza dei dati personali interessa anche le decisioni giudiziarie pubblicate sui siti internet istituzionali delle magistrature e disciplinata da una normativa volta a trovare un punto di equilibrio tra due contrapposti interessi: quello della riservatezza dei soggetti che si trovano coinvolti in una controversia giudiziaria e quello della trasparenza e pubblicità della funzione giudiziaria. Difatti molti Giudici¹ rendono liberamente accessibili al pubblico le proprie decisioni, ponendosi così la questione dell’oscuramento dei nominativi degli interessati, non solo in presenza di dati considerati sensibili, ai fini della protezione della riservatezza delle parti e dei terzi interessati dal giudizio. Questione che si pone anche a fronte dell’uso crescente dei comunicati stampa, da parte delle giurisdizioni superiori, per rendere note le decisioni più significative che vengono adottate.

Invero, la prescrizione dell’art. 6 CEDU per cui la sentenza deve essere resa pubblicamente, va costruita sia come tutela delle parti che come garanzia di interessi generali alla correttezza della giurisdizione e alla conoscibilità dell’ordinamento, un diritto da intendersi in senso ampio, comprendendovi l’accessibilità al testo della decisione quando questa non sia resa in pubblica udienza.²

¹ D’ALESSANDRI F., *La privacy delle decisioni giudiziarie pubblicate sul sito internet istituzionale della Giustizia Amministrativa*, relazione al convegno di convegno tenutosi a Capri sull’informatica giuridica del 12.10.2019, in giustizia-amministrativa.it

² cfr. Corte EDU, 24.11.1997, *Szucs c. Austria*, Id., 24.11.1997, *Werner c. Austria*, § 45: secondo le quali il fatto che la decisione sia rinvenibile tramite i registri di cancelleria non garantisce il requisito della pubblicità della decisione di cui



“L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

La necessità di conciliare tali confliggenti diritti primari fondati sul principio di riservatezza e sul principio di trasparenza, ha portato le Corti Superiori ad adottare soluzioni eterogenee, non sempre esenti da criticità.

2. La tutela della riservatezza nei giudizi interni

Il Regolamento UE 2016/679 (c.d. G.D.P.R. *General Data Protection Regulation*), cui il nostro ordinamento si è adeguato con il d.lgs n.101/2018, ha contemplato intensi strumenti a tutela dei dati personali, responsabilizzando altresì i titolari dei trattamenti, a fronte della necessità di un adeguato bilanciamento tra riservatezza e interesse della collettività alla più ampia conoscenza di dati e informazioni, anche nel settore della giustizia.

In questo settore, a seguito della normativa eurounitaria, sono state ampliate le ipotesi di oscuramento obbligatorio, pur restando immutate molte disposizioni del dlgs n. 196/2003 (c.d. Codice privacy)³. Nello specifico, gli artt. 51 e 52 del Codice costituiscono la base legale per la liceità del trattamento in tema di informazione giudiziaria e delle limitazioni correlate.

L’art. 51, rimasto immutato, riguarda la diffusione dei provvedimenti giudiziari, ad esempio, la pubblicazione delle decisioni sul sito istituzionale delle varie Corti), disponendo che «[...] i dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi all’autorità giudiziaria di ogni ordine e grado sono resi accessibili a chi vi abbia interesse anche mediante reti di comunicazione elettronica, ivi compreso il sito istituzionale della medesima autorità nella rete Internet». Il secondo comma stabilisce che le «sentenze e le altre decisioni dell’autorità giudiziaria di ogni ordine e grado depositate in cancelleria o segreteria sono rese accessibili anche attraverso il sistema informativo e il sito istituzionale della medesima autorità nella rete Internet, osservando le cautele previste dal presente capo».

Il successivo art. 52 (unica altra norma del ‘presente capo’⁴ appena menzionato dall’art. 51), parzialmente innovato dal d.lgs. 101 del 2018, stabilisce i limiti per la diffusione in ogni forma del contenuto, anche integrale, di sentenze e altri provvedimenti giurisdizionali.

all’art. 6 CEDU se «the full texts of the judgements are not made available to everyone».)

³ Vedasi il recente studio, condotto in collaborazione con il Servizio Studi della Corte costituzionale, PATATINI- F. TRONCONE (a cura di), *L’oscuramento dei dati personali nei provvedimenti della Corte costituzionale*, Dicembre 2020, ove vengono esaminate le tendenze applicative, nella materia *de qua*, delle Supreme Corti non solo nazionali, ma anche europee.

⁴ Ci si riferisce al Capo III del Cod. privacy intitolato Informatica giuridica



“L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

Procedendo con ordine, si riscontra l’applicazione della norma in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, essendo venuta meno la pregressa limitazione, che vedeva l’operatività dell’oscuramento solo in caso di diffusione per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica.

L’art.52, poi, al comma 7 dispone che *fuori dei casi indicati nel presente articolo è ammessa la diffusione in ogni forma del contenuto anche integrale di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali*, sì da poterne inferire la regola della diffusione del contenuto integrale di sentenze e altri provvedimenti giurisdizionali, salva la deroga prevista dall’articolo medesimo.

Nondimeno (ed ecco la prima deroga), si consente l’oscuramento dei dati identificativi, ai sensi del primo comma dell’art. 52, qualora l’interessato chieda, per motivi legittimi, che sia apposta sull’originale della sentenza o del provvedimento, un’annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, l’indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento⁵ (c.d.oscuramento facoltativo).

Sulla richiesta provvede in calce con decreto, l’autorità che pronuncia la sentenza o adotta il provvedimento. Essendo concesso l’oscuramento ove sussistano motivi legittimi, l’istanza deve essere motivata per consentire al giudice il vaglio sulla meritevolezza delle ragioni di una deroga al principio di pubblicità della decisione riguardo all’identità delle parti e degli altri elementi identificativi⁶.

Trattasi di una deroga che, secondo la giurisprudenza,⁷ *deve essere fondata su "motivi legittimi", da intendersi quali "motivi opportuni". Fermo restando che l'accoglimento della richiesta medesima interverrà ogniqualvolta l'autorità giudiziaria ravviserà un equilibrato bilanciamento tra esigenze di riservatezza del singolo e pubblicità della sentenza, la quale ultima costituisce un necessitato corollario del principio costituzionale dell'amministrazione della giustizia in nome del popolo⁸, si è precisato che, al fine di individuare le ragioni dell'istanza de qua, interessanti indicazioni si*

⁵ L’istanza deve essere depositata nella cancelleria o segreteria dell’ufficio che procede, prima che sia definito il relativo grado di giudizio, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni concernenti la redazione e il contenuto di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali dell’autorità giudiziaria di ogni ordine e grado.

⁶ D’ALESSANDRI F., *La privacy delle decisioni giudiziarie pubblicate sul sito internet*, cit.

⁷ Cass, sez. II Penale, sentenza 18 ottobre 2019 – 31 gennaio 2020, n. 41454

⁸ , Cass, sez. II Penale, n. 41454/2020 cit. *massimamente in ambito penale in cui, in ragione degli interessi in gioco, l’intera celebrazione del processo - ivi compresa, dunque, la fase dell’istruttoria dibattimentale - si svolge in forma pubblica (salvo motivato provvedimento in deroga da parte del giudice precedente).*



“L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

traggono dalle linee guida dettate dal Garante della privacy il 2 dicembre 2010, "in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica", pubblicate sulla G.U. n. 2 del 4 gennaio 2011, in cui al punto 3, con specifico riferimento alla c.d. "procedura di anonimizzazione dei provvedimenti giurisdizionali" di cui al D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, commi da 1 a 4, si indicano possibili "motivi legittimi", in grado di fondare la relativa richiesta (ovvero di indurre l'A.G. a provvedere d'ufficio), nella "particolare natura dei dati contenuti nel provvedimento (ad esempio, dati sensibili)", ovvero nella "delicatezza della vicenda oggetto del giudizio". Per ciò che concerne i "dati sensibili" - discendendo la loro individuazione direttamente dalla legge - che, al D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 4, comma 1, lett. d), li definisce come "i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale" - ⁹

Quanto, poi, alla "delicatezza" della vicenda per cui è processo, posto che come osserva lo stesso Garante - essa va ravvisata nella peculiarità del caso e della capacità, insita nella diffusione dei dati relativi, di riverberare "negative conseguenze sui vari aspetti della vita sociale e di relazione dell'interessato (ad esempio, in ambito familiare o lavorativo)", così andando ad incidere pesantemente sul diritto alla riservatezza del singolo. Deve aggiungersi che l'istanza, volta all'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell'interessato riportati sulla sentenza o altro provvedimento, si riferisce unicamente all'atto deliberativo del "relativo grado di giudizio"¹⁰, onde andrà reiterata per i successivi gradi.

Ed ancora, dal testo della norma si evince che una volta terminato il grado di giudizio l'interessato perde il diritto di chiedere l'anonimizzazione facoltativa, tanto che, come precisano le Linee Guida, un'istanza proposta dopo la definizione del giudizio (ad esempio, dopo l'emissione della sentenza) resterebbe priva di effetto. Siffatta decadenza non opera, di contro, in presenza di un oscuramento obbligatorio, direttamente connesso al divieto di diffusione di dati sensibili attraverso la pubblicazione di decisioni giudiziarie nelle banche dati presenti nei siti internet e continua a essere vigente anche dopo la conclusione del giudizio.

⁹ La Corte ha ritenuto che nessuno era messo a repentaglio nel caso in questione in cui venivano in rilievo certificati medici ma solo nel loro aspetto dell'accertata falsità.

¹⁰ Nello stesso senso Cass., Sez. VI, n. 41566 del 5/4/2013.



“L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

Lo stesso Giudice, (ulteriore deroga) può comunque disporre d'ufficio che sia apposta l'annotazione della anonimizzazione a tutela dei diritti o della dignità degli interessati¹¹. Come osservato, l'utilizzo del termine “può disporre” deve essere inteso come diritto-dovere del giudice di ordinare l'anonimizzazione in presenza dei presupposti¹², sì da ravvisare in tal caso il c.d. oscuramento obbligatorio. Non sembra ravvisabile in capo al Giudice la possibilità di effettuare una valutazione comparativa tra principio di riservatezza e principio di trasparenza, vincolato essendo dalla scelta già previamente operata dall'ordinamento, che ha compiuto *ex ante* il bilanciamento a tutela dei diritti e della dignità degli interessati¹³.

Quanto ai presupposti del potere di oscuramento d'ufficio, il comma 2 si configura come una norma in bianco a tutela dei diritti e della dignità degli interessati, operando un rinvio alla disciplina in materia di riservatezza e, nello specifico agli articoli 9 e 10 del Regolamento. Più precisamente, dall'art. 9 si ricava la regola per cui sono soggetti a oscuramento obbligatorio quei dati che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché i dati genetici, dati biometrici volti a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona; l'art. 10 (anche in combinato disposto con l'art. 2-*octies*, comma 3, lett. *e*) del Codice) sancisce, invece, che il trattamento dei dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza sulla base dell'articolo 6, paragrafo 1, deve avvenire soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica.

Ed ancora, è possibile ravvisare una ulteriore deroga alla pubblicità nel comma 5 dell'art 52, ai sensi del quale,¹⁴ non sono ostensibili in ogni caso *anche in mancanza dell'annotazione di cui al comma*

¹¹ Il richiamo al concetto di dignità compiuto dal menzionato comma 2 va letto alla luce del disposto di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per cui «*il trattamento dei dati personali avviene secondo le norme del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, di seguito «Regolamento», e del presente codice, nel rispetto della dignità umana, dei diritti e delle libertà fondamentali della persona*». Dunque, l'orizzonte teleologico verso cui muove anche l'anonimizzazione in discorso è quello di assicurare tutela al nucleo duro della riservatezza intesa come proiezione diretta della dignità personale¹³, così da sottoporre alla sua egida il valore-persona umana e consentirne il suo pieno sviluppo all'interno della società¹⁴.

¹³ PICCIONE D., *Riservatezza* (Disciplina amministrativa), in *Enc.dir.* (Annali), 2015, 722 ss.

¹⁴ BRUGIOTTI E., *La privacy attraverso le “generazioni dei diritti”*. *Dalla tutela della riservatezza alla protezione dei dati personali fino alla tutela del corpo elettronico*, in www.dirittifondamentali.it

¹² D'ALESSANDRI F., *La privacy delle decisioni giudiziarie*, cit.

¹³ D'ALESSANDRI F., *La privacy delle decisioni giudiziarie*, cit.

¹⁴ ...al di là della tutela assicurata dall'art. 734-*bis* del cod. pen. alle vittime di reati a sfondo sessuale (si tratta dei delitti previsti dagli artt. 600-*bis*, 600-*ter* e 600-*quater*, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater*. l, 600-*quinquies*, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies* e 609-*octies* cod. pen.)



“L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

2, le generalità, altri dati identificativi o altri dati anche relativi a terzi dai quali può desumersi anche indirettamente l’identità di minori, oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone.

Tutela ulteriore, si è detto, in quanto dalla lettera della norma, l’oscuramento prescinde dalla annotazione in sentenza, *ut supra*, operando essa *ope legis*, unicamente in ragione del preventivo apprezzamento del legislatore, rivolgendosi il divieto direttamente ai redattori e diffusori dei provvedimenti giudiziari.

Si tratta di un divieto assoluto, che non richiede un decreto del giudice, né potrebbe essere derogabile con il consenso dei soggetti interessati. In tali evenienze, secondo le Linee Guida del 2010, l’autorità giudiziaria deve provvedere d’ufficio all’annotazione sull’originale del provvedimento dell’obbligo di anonimizzazione. I soggetti tutelati sono i minori coinvolti in qualunque tipo di procedimento giudiziario e le parti, limitatamente ai procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato civile delle persone: ad esempio controversie matrimoniali e sue vicende, filiazione, adozione, ordini di protezione contro gli abusi familiari, azioni di stato, richieste di rettificazione di sesso¹⁵. Riassumendo, gli artt. 51 e 52, base legale per la liceità del trattamento, prevedono la diffusione integrale, anche a mezzo della rete o supporti informatici, delle decisioni giudiziarie di ogni ordine e grado, salvi i casi in cui sia stata disposta l’anonimizzazione su istanza dell’interessato o debba procedersi all’oscuramento dei dati come per legge¹⁶.

¹⁵L’obbligo di omissione dei dati identificativi delle parti dei procedimenti in materia di famiglia e di status sussiste anche nei casi in cui la controversia attenga a rapporti di tipo patrimoniale o economico

¹⁶ Nello stesso senso GRASSO G, *Il trattamento dei dati di carattere personale e la riproduzione dei provvedimenti giudiziari*, in *Foro it.* 2018, V, 349, nonché PATATINI E F. TRONCONE (a cura di), *L’oscuramento dei dati personali nei provvedimenti della Corte costituzionale*, cit.

La sentenza n. 1134/2020 emessa dal Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia appare interessante per la scelta linguistica di sostituire gli omissis con nomi di fantasia. “Prima di procedere alla esposizione dei fatti il Collegio ritiene opportuno disporre che per ragioni di privacy i nominativi di alcune parti processuali e gli estremi della sentenza appellata e del provvedimento impugnato – dati che verranno oscurati a cura della Segreteria (salvo, s’intende, che nella versione integrale della presente sentenza, non ostensibile) – vengano sostituiti con pseudonimi, segni grafici o espressioni letterali, che ne impediscano la identificazione”. Il Consiglio ritiene che l’uso di omissis, iniziali o termini tecnici come ‘attore’ e ‘convenuto’ possano rendere difficile la lettura e la comprensione delle sentenze, soprattutto quando le parti sono molteplici e non tutte processuali. Al contrario, sostituire i nomi reali con nomi di fantasia rende le sentenze più scorrevoli e permette di capire meglio le vicende processuali. Come si legge nella sentenza: “dal momento infatti che le decisioni giudiziarie svolgono anche la funzione di orientare le scelte successive e di dare vita a una prassi, curare la chiarezza linguistica delle sentenze è assolutamente doveroso”. La normativa sulla privacy prescrive semplicemente che i nomi dei soggetti coinvolti nel giudizio vengano celati per evitare qualsiasi danno alla loro immagine, ma non vieta affatto l’uso di nomi di fantasia, segni grafici, espressioni letterali. Anzi, questo espediente si rivelerebbe ancor più idoneo a tutelare la privacy: basti pensare all’uso delle iniziali di nome



“L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

3. *L’anonimizzazione delle decisioni della Corte di giustizia UE ...*

Sul tema in discorso, a seguito dell’entrata in vigore del GDPR, la Corte di giustizia in data 29 giugno 2018 ha comunicato di aver deciso di rafforzare la protezione dei dati delle persone fisiche nell’ambito delle pubblicazioni relative alle cause pregiudiziali, come vedremo, ma nelle questioni pregiudiziali avanzate prima del 1° luglio 2018, continuerà ad applicarsi l’art. 95 del regolamento di procedura (RP), che già costituiva un’innovazione rispetto al regolamento previgente, il quale non presentava alcuna disposizione al riguardo.

Difatti, ai sensi del predetto articolo, «1. *Quando l’anonimato è stato concesso dal giudice del rinvio, la Corte rispetta detto anonimato nell’ambito del procedimento dinanzi ad essa pendente.*

2. *Su domanda del giudice del rinvio, su domanda debitamente motivata di una parte nel procedimento principale o d’ufficio, la Corte, qualora lo reputi necessario, può inoltre procedere a coprire con l’anonimato una o più persone o enti interessati dalla controversia».*

Si garantisce così la riservatezza delle persone coinvolte nei giudizi ove sia stata sollevata una questione pregiudiziale, sia dando continuità alla tutela offerta dal giudice del rinvio, sia assicurando essa stessa tutela ove ricorra un interesse specifico in tal senso.

Infatti, ai sensi del par. 1, la Corte prende atto dell’anonimato disposto dal giudice nazionale, così limitandosi a disporre l’oscuramento, secondo la disciplina prevista nello Stato membro, anche nel procedimento incidentale che si svolge dinanzi ad essa.

Come indicato al punto 27 delle raccomandazioni all’attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale (GUUE 2012, L 338/1), «*nel corso del procedimento pregiudiziale, la Corte riprende, in linea di principio, i dati contenuti nella decisione di rinvio, ivi compresi i dati nominativi o di natura personale. Di conseguenza, spetta al giudice del rinvio, qualora lo ritenga necessario, procedere esso stesso, nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, a occultare determinati dati oppure a coprire con l’anonimato una o più persone o enti coinvolti nel procedimento principale».*

e cognome che, nel caso di cittadini residenti in centri urbani di piccole dimensioni, potrebbe portare comunque al loro riconoscimento. Nel caso deciso dai giudici siciliani si discuteva di infiltrazioni mafiose attuate attraverso contiguità, connivenze, assunzione di dipendenti, rapporti commerciali tra famiglie e imprenditori (spesso con lo stesso cognome): se il testo fosse stato "ripulito" secondo le usuali tecniche vi sarebbe stato un susseguirsi di "omissis" o di sigle, mentre con la soluzione adottata dai giudici, la sentenza reca un trafiletto, che elenca "personaggi e interpreti". Come nei libretti teatrali, a ogni personaggio viene attribuito un nome di fantasia: il risultato è fluido, e consente di comprendere i rapporti di contiguità, parentela, amicizia, le intese commerciali tra soggetti e i vari comportamenti.



“L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

Sollevata la questione pregiudiziale, il paragrafo 2 dell’art. 95 attribuisce alla Corte di giustizia il potere di disporre essa stessa l’oscuramento dei dati personali anche d’ufficio, ovvero su richiesta del Giudice o della parte il cui supporto motivazionale persuade la Corte della bontà del provvedimento.

La richiesta dovrà essere formulata nella fase meno avanzata possibile del procedimento (punto 28 delle raccomandazioni) e, comunque, prima della pubblicazione nella GUUE della comunicazione relativa alla causa in questione (ex art. 21, par. 4, RP) e della notifica della domanda di pronuncia pregiudiziale agli interessati¹⁷.

Siffatta disciplina è stata radicalmente cambiata avendo la Corte di giustizia stabilito, per ogni causa pregiudiziale presentata a partire dal 1° luglio 2018, di sostituire con le iniziali i nomi delle persone fisiche coinvolte nella causa, in tutti i documenti pubblicati. Allo stesso modo, è eliminato qualsiasi elemento supplementare atto a consentire l’identificazione delle persone implicate in tutte le pubblicazioni che possono aver luogo nell’ambito della trattazione della causa, dalla sua presentazione fino alla sua conclusione (comunicazioni nella Gazzetta Ufficiale, conclusioni, sentenze...), e altresì alla denominazione della causa.

Questi nuovi orientamenti presentano, comunque, delle eccezioni, non applicandosi alle persone giuridiche e, (con una sorta di inversione delle eccezioni) essendo possibile per la parte avanzare richiesta espressa di non anonimato, così come la stessa Corte di giustizia conserva la possibilità di derogare se ciò è giustificato dalle circostanze particolari della causa¹⁸.

4...e della Corte EDU

Di contro, innanzi alla Corte EDU vige un principio, assai simile a quello domestico, di totale pubblicità sia documentale che delle sentenze, con la conseguenza che, di regola, le sentenze della Corte EDU sono pubblicate integralmente *on-line*.

L’anonimato è bensì contemplato come eccezione, sia ove il ricorrente espliciti una volontà in tal senso, presumendosi, in caso contrario, che accetti la pubblicità secondo un criterio, per così dire, di tacito consenso, sia nei casi in cui può essere disposto d’ufficio.

¹⁷ GRASSO G., *Commento all’articolo 95 del regolamento di procedura della Corte di giustizia*, in AMALFITANO C., CONDINANZI M., IANNUCELLI P.(a cura di), *Le regole del processo dinanzi al giudice dell’Unione europea*, Napoli, 2017.

¹⁸ Come da comunicato reperibile all’indirizzo url: <https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-06/cp180096it.pdf>



“L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

Va ricordata, *in primis*, la generale norma dell’art. 33 del Regolamento¹⁹, che, nel disciplinare la pubblicità dei documenti, dispone che tutti i documenti depositati in cancelleria dalle parti o da terzi intervenienti e relativi a un ricorso²⁰, sono accessibili al pubblico, secondo le modalità pratiche stabilite dal cancelliere, ma il presidente della camera può anche decidere diversamente sia d’ufficio sia su istanza di una parte o d’ogni altra persona interessata.

In particolare, motivi impeditivi alla ostensibilità, come indicato nel par. 2 dell’art.33, si ravvisano nell’interesse della morale, dell’ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della sfera privata delle parti o di altre persone interessate oppure, nella misura ritenuta strettamente necessaria dal presidente della Camera, quando, in circostanze speciali, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia.

Nondimeno, ogni richiesta di riservatezza, formulata conformemente a quanto indicato, deve essere motivata e deve precisare se concerne tutti i documenti o soltanto parte di essi.

Quanto alla ampiezza della accessibilità delle decisioni della Corte, come accennato, ai sensi dell’art. 47 comma 4 del Regolamento, fermo restando che il ricorrente, nel formulario di ricorso, deve poter essere identificato dalla Corte in modo adeguato²¹, è prevista la possibilità di richiedere l’anonimato²².

In tale evenienza, i ricorrenti che non desiderano che la loro identità sia divulgata al pubblico devono indicarlo nel ricorso stesso, specificando se desiderano essere designati con le iniziali del

¹⁹ Regolamento della Corte europea dei diritti dell’uomo del 4 novembre 1998, mod. 4 novembre 2019, entrate in vigore il 1° gennaio 2020

²⁰ *ad eccezione di quelli presentati nell’ambito di trattative volte a raggiungere una composizione amichevole come previsto nell’articolo 62 del presente regolamento,*

²¹ *ex art. 47 § 1, lettera a) Regolamento della Corte, “Contenuto di un ricorso individuale”, immutato nella versione del 2020*

²² Ad ulteriore precisazione si rammenta l’abrogazione del comma 4 dell’art. 33 (« Le decisioni e le sentenze della Camera sono accessibili al pubblico. Le decisioni e le sentenze dei Comitati, comprese le decisioni oggetto della riserva di cui all’articolo 53 paragrafo 5 del regolamento, sono accessibili al pubblico. La Corte rende periodicamente accessibili al pubblico informazioni generali sulle decisioni adottate dai Comitati in virtù dell’articolo 53 paragrafo 2 del presente regolamento»), sostituito con quanto disposto nel Capitolo Xa-Pubblicazione delle sentenze, delle decisioni e dei pareri consultivi, Art. 104a Pubblicazione nella banca dati giurisprudenziale della Corte: «Tutte le sentenze, tutte le decisioni e tutti i pareri consultivi sono pubblicati, sotto l’autorità del cancelliere, in HUDOC, la banca dati che raccoglie la giurisprudenza della Corte. Tuttavia, questa regola non si applica alle decisioni che, in virtù dell’articolo 52a paragrafo 1 del presente regolamento, sono adottate da un Giudice unico, alle decisioni che, in virtù dell’articolo 54 paragrafi 3 e 4 del presente regolamento, sono adottate da un presidente di Sezione o da un vicepresidente di Sezione in qualità di giudice unico e alle decisioni del Comitato che, in virtù dell’articolo 52a paragrafo 2 del presente regolamento, richiedono soltanto una motivazione sommaria; la Corte rende periodicamente accessibili al pubblico informazioni generali su queste decisioni».



“L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

proprio nome o con una sola lettera (es. "X", "Y" o "Z"), ed esponendo i motivi che giustificano tale deroga alla normale regola della pubblicità del procedimento davanti alla Corte²³ (analogamente a quanto previsto nel nostro ordinamento).

L’art.47 non indica quali motivi il ricorrente possa addurre, ma pare ragionevole ricorrere, in primis, alla applicazione dell’art 33, *ut supra*, riferito ai documenti depositati in cancelleria dalle parti (ad es. interesse della morale, interessi dei minori, protezione della sfera privata delle parti o di altre persone interessate), senza potersi escludere, tuttavia, la rilevanza di motivi diversi anche meno gravi rispetto alla tutela dei dati sensibili, declinabili dalla tutela della riservatezza in tutti i profili garantiti anche dal nostro ordinamento.

Ci è già noto, difatti, come “motivi legittimi”²⁴ (opportuni...) di oscuramento potrebbero essere non solo la "particolare natura dei dati contenuti nel provvedimento (ad esempio, dati sensibili)” ma anche la "delicatezza della vicenda oggetto del giudizio" che potrebbe riverberare negative conseguenze sui vari aspetti della vita sociale e di relazione dell’interessato, ad esempio, in ambito familiare o lavorativo²⁵. Parrebbe, quest’ultima, una indicazione significativa, suggerendo all’interessato, qualunque sia il motivo prospettato, di precisare le conseguenze che la divulgazione della identità potrebbe avere nei propri confronti. Valutate le motivazioni, la Corte potrà, dunque, autorizzare l’anonimato richiesto, ma potrà anche decidere di concederlo d’ufficio²⁶.

Si ripropone, anche in questa sede, la questione della attivazione officiosa del giudice, *melius*, della individuazioni dei presupposti che la legittimano.

Ora, l’art. 33 del Regolamento fa riferimento all’interesse della morale, interessi dei minori, protezione della sfera privata delle parti o di altre persone interessate. Indicazioni sintetiche ma che possono essere riempite da quelli che sembrano ormai diventati i capisaldi generalmente riconosciuti per la tutela della riservatezza, indicati nel GDPR e recepiti nel nostro Codice per la tutela dei dati personali. Così l’art. 9 del GDPR dispone l’oscuramento obbligatorio per i dati che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché i dati genetici, dati biometrici volti a identificare in modo univoco una persona

²³ Punto 12 delle indicazioni procedurali per l’avvio del ricorso, allegate al Regolamento e art. 47 comma 4 del Regolamento stesso

²⁴ Linee Guida del 2010

²⁵ Cass, sez. II, n. 41454/2020, cit.

²⁶ Punto 12 delle indicazioni procedurali per l’avvio del ricorso, allegate al Regolamento, diffuso sul sito della Corte https://www.echr.coe.int/Documents/COURtalks_Inad_Talk_ITA.PDF. Circa lo schema semplificato, si segnala il seguente indirizzo url: https://www.echr.coe.int/Documents/Your_Application_ITA.pdf.



“L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

fisica, I dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona. Ferma restando la regola dell’oscuramento d’ufficio, (come previsto anche dall’art. 51 Codice) dei dati dai quali desumere, seppur indirettamente, l’identità di minori o quella delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone²⁷.

Per ultimo ma non ultimo, l’oscuramento potrà essere altresì disposto d’ufficio quando la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia, ma l’eccezionalità del motivo emerge ove se ne considerino i presupposti, potendo il presidente della Camera prescriberlo solo in caso di circostanze speciali, e nella misura strettamente necessaria ad evitare il pregiudizio, in ipotesi, dunque, dove la stessa rilevanza pubblicistica della funzione giurisdizionale potrebbe comprometterne il corretto svolgimento.

5. Riflessioni conclusive

A fronte dello sforzo condotto a tutela della riservatezza di quanti possano essere coinvolti in un processo, non va trascurata, però, la rilevanza pubblicistica della funzione giurisdizionale, appunto confliggente con la anonimizzazione delle sentenze, sì da escluderne la possibilità. Lo stesso art. 9 del recente GDPR stabilisce esclusioni dal divieto di trattamento dei dati cd. sensibilissimi, quando sia «necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali».

In altre parole, se una persona agisce in giudizio non resta nella propria sfera privata, ma coinvolge sempre una sfera pubblica indubbiamente dominante, semmai con delle deroghe.

E’ indubbio, ad esempio, che la collettività potrà avere interesse a conoscere le vicende giudiziarie dei politici, a tutela della serietà delle scelte democratiche operate.

Può anche avvenire, tuttavia, che l’interessato stesso potrebbe avere interesse alla pubblicazione della decisione in forma non anonima qualora, in ipotesi, intendesse rivendicare diritti di categorie discriminate in relazione all’inclinazione sessuale, ovvero affermare diritti di persone sofferenti di particolari malattie²⁸. D’altro canto, la riservatezza non si configura come diritto indisponibile, ditalché si potrebbe lasciare sempre all’interessato la scelta della richiesta della eventuale

²⁷ Ed anzi, si ribadisce che in tali ipotesi l’oscuramento opera *ope legis*, rivolgendosi, direttamente ai redattori e diffusori dei provvedimenti giudiziari.

²⁸ ...anche in quelle materie indicate dal Garante, cfr. CONSOLANDI E., *Conoscenza informatica della giurisprudenza e privacy*, in www.treccani.it



“L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

anonimizzazione (salva la tutela dei minori azionabile d’ufficio), mentre potrebbe sembrare più rischiosa una anonimizzazione generalizzata, poiché potrebbe comportare l’oscuramento di ricorsi riferiti a soggetti la cui rilevanza pubblicistica/politica non lo consiglierebbe, ed infatti, ad esempio la Corte di Giustizia esercita sempre un controllo eventualmente ostativo all’oscuramento *ex lege*²⁹. A ben considerare, forse, proprio la anonimizzazione generalizzata, modello UE per così dire, qualche vantaggio lo presenta, ove si ponga mente alle conseguenze del mancato oscuramento su richiesta o d’ufficio: quali rimedi potrebbe attivare l’interessato?

Nell’ordinamento interno soccorrono istituti di carattere amministrativo e giurisdizionale, potendo richiedere alla p.a. (responsabile del sito istituzionale) di interrompere la divulgazione di dati sensibili attraverso la pubblicazione in rete, nonostante il divieto posto direttamente dalla legge alla diffusione dei dati³⁰, ovvero ricorrendo al giudice affinché disponga l’oscuramento obbligatorio. Ed ancora, costituendo fatto illecito la diffusione integrale, anche a meri scopi di informazione giuridica, di pronunce giurisdizionali con i dati che, in via obbligatoria per legge o per annotazione del giudice, devono rimanere oscurati, è altresì possibile azionare la tutela risarcitoria innanzi al giudice civile, ricorrendone gli ulteriori presupposti (*eventus damni* e nesso di causalità)³¹.

Ci si domanda quale rimedio azionare in caso di omesso oscuramento delle sentenze delle Corti Europee, segnatamente della Corte EDU, mentre, considerata la generale anonimizzazione delle

²⁹ Argomenti in tal senso si possono trarre dalle decisioni della Corte EDU a proposito del c.d. diritto all’oblio, ritenuto insussistente, ad esempio nei confronti di quanti abbiano commesso crimini contro l’umanità, o altri gravi fatti, come l’attentato al Papa, il “caso Moro” i fatti più eclatanti di “Tangentopoli”, ove i fatti e relativi processi non possono considerarsi “privati”, prevalendo l’interesse pubblico alla trasparenza e conoscenza, che mai si affievolirà... ove tale affievolimento si verificasse solo allora scatterebbe il diritto all’oblio...così IASELLI M., *Libertà giornalistica: diritto all’oblio non può esser sempre riconosciuto*, nota a Corte EDU, sez. V, sentenza 28/06/2018 n° 60798-65599/10, in www.altalex, ove la Corte europea dei diritti dell’uomo afferma, all’unanimità, che non si configura alcuna violazione dell’articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata) della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Il caso riguarda il rifiuto della Corte tedesca federale di giustizia di vietare a tre diverse testate editoriali telematiche la possibilità concessa al pubblico di accedere alle informazioni ed articoli relativi alla condanna dei ricorrenti menzionati con il loro nome completo per l’omicidio di un attore conosciuto. L’inclusione in un report giornalistico di dati di natura personale come il nome completo dell’imputato, è un aspetto importante per il lavoro del giornalista, soprattutto quando si tratta di procedimenti penali che hanno suscitato un notevole interesse pubblico che il passare del tempo non ha affievolito.

³⁰ Il che pone il dubbio se l’amministrazione sia titolare di poteri autonomi rispetto al provvedimento di anonimizzazione del giudice destinati a operare a prescindere dal dato processuale così D’ALESSANDRI F., *La privacy delle decisioni giudiziarie pubblicate sul sito internet istituzionale della Giustizia Amministrativa*, cit.

³¹ Cfr. Cass., 20 maggio 2016, n. 10510, Il ricorrente chiede la condanna del titolare del trattamento dei dati al risarcimento del danno, ma non è in grado di indicare specificamente chi egli sia (si limita ad affermare che non sarebbe il giudice) né di individuare la consistenza del danno occorso che, come afferma la giurisprudenza consolidata di questa Corte (tra le altre, Cass. N. 222 del 2016), anche in materia di diritti fondamentali, non può configurarsi *in re ipsa*: il richiedente deve fornire prova di tutti i presupposti di cui all’art. 2043 c.c., non solo il comportamento illegittimo, ma pure il danno occorso e il nesso di causalità tra comportamento ed evento dannoso».



“L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

decisioni della Corte di Giustizia solo *a contrariis* sorgerebbe la questione (omessa pubblicazione dei dati).

Invero, le diverse soluzioni adottate dalle giurisdizioni in tema di anonimizzazione, come visto, non contribuiscono a fare chiarezza in una materia già di per sé molto delicata che forse richiederebbe un aperto ‘dialogo fra le Corti’...

(20/5/2021)